

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1285

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2007

Interventi in favore dei cittadini italiani
costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Gli episodi di guerra civile verificatisi in Somalia e accertati con il decreto del Ministro degli affari esteri 4 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 31 del 6 febbraio 1991, costrinsero diversi operatori economici italiani e le loro famiglie, che da tempo operavano con proficue attività in Somalia, ad un celere rimpatrio organizzato con ponte aereo di emergenza.

Rientrati in Italia, a questi concittadini venne subito riconosciuta la qualifica di profughi.

Trattasi di persone che improvvisamente si trovarono a dover affrontare una triste realtà avendo perduto ogni bene di proprietà: per questo da anni si è ripetutamente sollecitato un intervento dello Stato italiano per l'indennizzo dei beni perduti, similmente a

quanto accaduto in passato per situazioni analoghe.

Finora purtroppo tali passi sono rimasti senza esito.

È evidente che la definizione del problema non può più essere rinviata, anche in considerazione del fatto che il nostro Paese si trova attivamente impegnato - in un contesto internazionale - nell'opera di pacificazione cui dovrà seguire quella di ricostruzione dello Stato somalo, talché diverrebbe difficilmente comprensibile se l'apprezzabile atteggiamento solidaristico verso le popolazioni somale non fosse accompagnato dal giusto indennizzo dei tanti connazionali che tanto hanno dato alla Somalia nel passato, ma che sono stati ingiustamente privati, per cause a loro certamente non imputabili, di ogni avere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi agevolativi)

1. Lo Stato italiano, al fine di sostenere la situazione economica e finanziaria dei propri connazionali costretti a rimpatriare dalla Somalia a seguito degli episodi di guerra civile di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 4 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991, concede contributi entro il limite massimo complessivo di 50 milioni di euro e garanzie quinquennali entro il limite massimo complessivo di 150 milioni di euro; tali contributi e garanzie sono finalizzati all'indennizzo dei beni, diritti ed interessi, di seguito denominati collettivamente «beni», accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. I benefici della presente legge spettano ai cittadini, agli enti ed alle società italiane per la perdita dei beni di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, in Somalia alla data del 31 gennaio 1991.

2. Ai fini della dimostrazione della titolarità dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i beni immobili e quelli mobili registrati, gli atti dimostrativi della proprietà, ove non disponibili o non reperibili, possono essere surrogati da una dichiarazione giurata resa davanti a un giudice o ad un notaio dal soggetto interessato e da quattro cittadini italiani, che risiedevano nella località della So-

malia in cui si trovavano i beni stessi, i quali attestino la notoria appartenenza dei beni al soggetto richiedente l'indennizzo ed il relativo titolo.

Art. 3.

(Accertamento dell'indennizzo)

1. L'indennizzo relativo all'avviamento delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e professionali dei soggetti di cui alla presente legge è determinato da una Commissione costituita e disciplinata secondo le disposizioni dell'articolo 4, in misura non inferiore al 30 per cento del valore economico accertato dei beni, materiali ed immateriali, impiegati nell'attività, quali figuravano nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio aziendale riferito all'esercizio precedente a quello in cui la perdita si è verificata, ovvero, in mancanza, dall'inventario dei beni di ogni natura.

2. I valori sono espressi in euro al tasso di cambio con il dollaro USA del 1° gennaio 2002. Se originariamente espressi in valuta differente dal dollaro USA, la preliminare trasformazione in dollari USA viene effettuata al tasso di cambio, come accertato dall'Ufficio italiano dei cambi, della data della perdita dei beni.

3. La quantificazione dei valori include la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali stabiliti in sentenze o in lodi arbitrali internazionali ovvero, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data della perdita dei beni sino alla data dell'accertamento di cui al comma 1.

Art. 4.

(Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata «Commissione», è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto fra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di assistenza specifica ai rimpatriati dalla Somalia maggiormente rappresentative. In sede di prima applicazione, partecipa al concerto l'Associazione «Somalia '91».

2. La Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato di concerto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui al comma 1, designato dalle medesime.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera *e)*, possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia, nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

4. Per ciascuno dei componenti effettivi della Commissione è designato, con le medesime modalità, un supplente, che partecipa alle riunioni della Commissione in caso di

assenza o impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

5. I componenti della Commissione durano in carica per la durata della Commissione medesima.

6. Al presidente della Commissione spetta di coordinare i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, nominando i relatori di ciascuna pratica.

7. I lavori della Commissione terminano entro due anni dal primo insediamento.

8. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

9. Di ogni seduta è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Per le funzioni di segreteria, la Commissione si avvale di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinati da un dipendente dell'Amministrazione medesima con qualifica funzionale non inferiore alla VIII, designato dal Ministro.

10. Le deliberazioni della Commissione hanno carattere vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 5.

(Presentazione delle domande e procedura)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati presentano apposita domanda su carta semplice indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando da quale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, intendono essere rappresentati.

2. La Commissione, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la pertinente documentazione in suo possesso, da trasmettere entro i successivi trenta giorni.

3. Il presidente della Commissione, su richiesta di un componente della Commissione in rappresentanza delle associazioni, può disporre l'audizione del soggetto istante.

4. Il presidente della Commissione, entro quindici giorni dalla data della riunione, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze i verbali della Commissione medesima da cui risultano l'accertamento e la quantificazione di ciascun indennizzo.

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze concede al soggetto istante i contributi o rilascia la garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, per gli importi ad esso riconosciuti dalla Commissione.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli eventuali oneri della presente legge si provvede, entro i rispettivi limiti massimi di cui all'articolo 1, comma 1, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle corrispondenti unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2007-2009.

